|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ISTITUTO Superiore**  **Pascal/Comandini**  P.le Macrelli, 100  47521 Cesena  Tel. +39 054722792  Cod.fisc. 90076540401 - Cod.Mecc. FOIS01100L [FOIS01100L@istruzione.it](mailto:FOIS01100L@istruzione.it)  [FOIS01100L@pec.istruzione.it](mailto:FOIS01100L@pec.istruzione.it) |  |

Cesena, 31/3/22

Circolare 109-21

Al personale ATA e docente

p.c. all’ufficio personale

Alla DSGA

Oggetto: nuove norme in vigore dal primo aprile a seguito di cessazione dell’emergenza COVID

Si trasmette di seguito la scheda di sintesi e chiarimento del MIUR relativa alle nuove norme che definiscono divieti e comportamenti a seguito della cessazione stato di emergenza dall’1 aprile.

La sintesi è prodotta in riferimento alle note MIUR 620 del 28/3/22 e 410 del 29/3/22 a cui si rimanda per eventuali approfondimenti personali.

[Nota MIUR n. 410 del 29-03-2022](https://www.ispascalcomandini.it/wp-content/uploads/2020/07/m_pi.AOODPPR.REGISTRO-UFFICIALEU.0000410.29-03-2022.pdf)  
[nota MIUR n. 620 del 28-03-2022](https://www.ispascalcomandini.it/wp-content/uploads/2020/07/m_pi.AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALEU.0000620.28-03-2022.pdf)  
[Decreto Legge 24 del 24/3/22](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg)

In allegato, a seguire dopo la sintesi, il testo integrale degli articoli del Decreto legge del 24/3/22 di maggiore interesse per la scuola

**SCHEDA MIUR: Cosa accade a scuola dal 1° aprile?**

<https://www.miur.gov.it/-/scuola-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-con-le-regole-sulla-gestione-dei-contagi-dopo-la-fine-dello-stato-di-emergenza>

In**tutte le istituzioni** del sistema educativo, scolastico e formativo:  
  
**Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico** (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. La **mascherina non va indossata solo** durante le attività sportive.

Le mascherine FFP2 rimangono obbligatorie su trasporti pubblici, trasporti scolastici, musei mostre e spettacoli (cinema, teatro, ecc.) fino al 30/4/22

Per le gite scolastiche, fermo restando la possibilità di organizzarle e svolgerle, è opportuno sentire l’operatore in loco (albergo, museo, mostra) per indicazioni sulle regole loro interne in termini di accesso ai luoghi, fermo restando che fino al 30/4/22 è obbligatorio il green pass base.  
  
**È raccomandato il rispetto della distanza** di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.  
  
**Resta fermo**, in ogni caso, **il divieto di accedere** o permanere nei locali scolastici **se si è positivi**al Covid **o se si presenta una sintomatologia**respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.  
  
Fino al 30 aprile si potrà accedere (escluso gli alunni) alle istituzioni scolastiche solo esibendo il **green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test)**. **Ciò vale per genitori, fornitori, esterni, visitatori, e anche per i lavoratori e dunque vale per tutto il personale scolastico,** anche in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale (art. 4-quinquies).

**Per il personale scolastico (docente e ATA) rimane in vigore il controllo del Green Pass Base e dell’obbligo vaccinale**. In assenza di regolarità dell’ultimo, il personale deve accedere con Green Pass Base, vale a dire con tampone antigenico o molecolare (no fai da te) effettuato, con medesima durata prevista dalle norme previgenti.

**Accertamento e Gestione dei casi di positività**

-In presenza di **almeno quattro casi di positività** tra le alunne e gli alunni, **le attività proseguono in presenza** e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età**è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2**per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. L’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

**-In caso di comparsa di sintomi**, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

-Per alunni o docenti positivi, la riammissione a scuola avviene dietro presentazione del test antigenico rapido o molecolare (non fai da te), senza più attendere fine del periodo di isolamento. Al primo test di negatività, si può rientrare.

-Dal 1° aprile cessa la fornitura gratuita di mascherine FFP2.

**La didattica digitale integrata**  
-Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, **possono seguire l'attività scolastica** nella modalità della **didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne**accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno.**La riammissione in classe** è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un **test antigenico** rapido o molecolare con esito **negativo**.

-Agli allievi affetti da patologie, per cui nella certificazione medica prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell’allievo.

**Obbligo vaccinale del personale**

**Fino al 15 giugno** resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il **personale docente ed educativo** sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante “l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale”. In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.

L’inadempimento dell’obbligo vaccinale (inteso come completamento del ciclo primario più terza dose) ha come conseguenza la sanzione di 100 euro (vedi nota MIUR 620 del 28/3/22 allegata)

**DISPOSIZIONE INTERNA**: dal 1 aprile possono riprendere gli intervalli nei corridoi, e negli spazi esterni di tutti i plessi. Si raccomanda di evitare di mangiare e bere in presenza di altre persone intorno, e si raccomanda a chi è al fianco di chi mangia o beve di tenersi alla distanza di un metro. Comportamenti in violazione di queste indicazioni saranno sanzionati.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

TESTO DEL DECRETO LEGGE 24/3/22 n. 24

**Art. 5 comma 1.**

fino al 30 aprile 2022 e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

1. per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

-treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';

- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

**art. 5 comma 2-3-4**

Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, e' fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

3. Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.

4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' le persone che devono comunicare con una persona con disabilita' in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva.

**Art. 6**

Dal 1° al 30 aprile 2022, e' consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':

a) mense e catering continuativo su base contrattuale;

b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive

riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

c) concorsi pubblici;

d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto.»;

**art. 6 comma 1:**

Dal 1° al 30 aprile 2022, e' consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, **cosiddetto green pass base**, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.»;

**art. 7**

«1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':

a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attivita' che si svolgono al chiuso, nonche' spazi adibiti a

spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'eta' o di disabilita';

b) convegni e congressi;

c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attivita' che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative

attivita' di ristorazione;

d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonche' eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;

e) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino';

f) attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.».

**ART. 8**

**Inserisce art. 4-ter 1**

**comma 1** Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validita' delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica alle seguenti categorie:

**a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;**

**comma 2.** L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione puo' essere omessa o differita.

**art. 4-ter-2**

comma 2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita' didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell'obbligo.

Comma 3: […] In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attivita' di supporto alla istituzione scolastica. L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attivita' di supporto alla istituzione scolastica.

comma 4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attivita' didattica.

**Art. 4-quinquies** (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater).

1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, **per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base** di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.

**Art. 9 comma 5.**

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonche' negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di eta',

per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attivita' sportive;

b) e' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.».